

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 23 febbraio 2026

CIRCOLARE 03/2026

LEGGE DI BILANCIO 2026

Rif. normativi:

- Legge n. 199/2025.

Gentile Cliente,

la nuova Legge Finanziaria 2026 ha introdotto molteplici cambiamenti nel contesto giuridico e fiscale di ogni realtà produttiva. Il presente documento intende fornire un sunto delle novità di maggior rilievo (ad esclusione di quanto eventualmente riportato in altre circolari già dedicate a specifiche novità). Poiché questo rimane un contenuto di portata limitata, consigliamo la consultazione col professionista di riferimento per eventuali spiegazioni più dettagliate.

Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

Nuovi scaglioni

La Legge di Stabilità 2026 prevede la **riduzione**, a partire dal 1° gennaio 2026, dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro.

A decorrere dal periodo d'imposta 2026, l'articolazione degli scaglioni e delle relative **aliquote IRPEF** sarà quindi la seguente:

- 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 è quindi pari a **440 euro** (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell'aliquota).

Riduzione delle detrazioni per coloro che percepiscono >200.000 euro

Il risparmio fiscale di cui sopra non impatterà praticamente coloro il cui reddito superi 200.000 euro. La stessa legge, infatti, prevede una riduzione della detrazione d'imposta di 440 euro. Questa riduzione è **generale** (in quanto si applica al totale delle detrazioni) mentre il tetto alle detrazioni introdotto l'anno scorso per coloro che hanno un reddito oltre i 75.000 euro **non interessa le spese mediche**.

Redditi da lavoro dipendente

Molte novità hanno interessato la tassazione del reddito da lavoro dipendenti:

- Gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali avvenuti tra 1 gennaio 2024 e 31 dicembre 2026, partecipazioni agli utili dell'azienda (fino a 3000 euro) e i premi di produttività sono soggetti ad aliquota sostitutiva del **5%**;
- Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro nei giorni festivi e di riposo settimanale e indennità di turno sono soggetti all'aliquota sostitutiva del 15% fino a 1.500 euro annui;
- I buoni pasto elettronici non concorrono a formare reddito fino a un importo di 10 euro giornalieri (rispetto i precedenti 8).

Novità per le aziende

Assegnazione ed Estromissione agevolata dei beni aziendali

Assegnazione e cessione agevolata

Riaperta la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati ai soci entro il 30 settembre 2026, con tassazione agevolata. Sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni è prevista un'imposta sostitutiva dell'**8% (o 10,5% per le società non operative)**, mentre le riserve in sospensione sono tassate al **13%**.

Estromissione agevolata

La misura si estende anche all'estromissione agevolata dei beni immobili delle imprese individuali effettuata tra il **1° gennaio e il 31 maggio 2026**, con effetti dal 1° gennaio 2026 e imposta sostitutiva da versare entro novembre 2026 e giugno 2027. Anche questa casistica è interessata dall'**aliquota sostitutiva all'8%** sulla differenza tra valore di normale/catastale e quello fiscalmente riconosciuto.

Iper-ammortamento

Le disposizioni relative al riconoscimento dell'iper-ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di specifici beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028, sono state esaminate nella precedente circolare 2/2026.

Locazioni brevi

Il regime delle locazioni brevi è stato ristretto dall'essere applicabile fino a 4 unità immobiliari a un massimo di **2 unità** per il 2026. Oltre le due unità immobiliari condotte in locazione breve è necessario l'apertura della partita IVA.

Rottamazione quinquies

La "rottamazione-quinquies" riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione **dal 2000 al 31 dicembre 2023** (facendo riferimento alla data di consegna del ruolo e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo).

Il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da **ritardata iscrizione a ruolo**), degli **interessi di mora** di cui all'**art. 30** del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.

A differenza delle rottamazioni precedenti, non tutti i carichi possono rientrarvi, essendo la rottamazione-quinquies circoscritta ai carichi riguardanti:

- imposte derivanti dalle attività di **liquidazione automatica** (**artt. 36-bis** del DPR 600/73 e **54-bis** del DPR 633/72) e di controllo formale (**art. 36-ter** del DPR 600/73) della dichiarazione;
- **contributi INPS non pagati**, con esclusione di quelli derivanti da accertamento (in questo caso, salvo posizioni debitorie risalenti, il carico non deriva da ruolo ma da avviso di addebito INPS);
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

La procedura di adesione

Il processo di adesione avviene secondo i seguenti passaggi:

- entro il **30 aprile 2026** occorre trasmettere la domanda di rottamazione, indicando il numero di rate in cui dilazionare il debito e impegnandosi a rinunciare ai giudizi in corso (la domanda va presentata quand'anche non ci fossero importi da pagare, il che potrebbe succedere per le **sanzioni da tardivo versamento** di imposte dichiarate);
- entro il 30 giugno 2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore la liquidazione delle somme;
- entro il 31 luglio 2026 occorre pagare tutte le somme o la prima rata.

Il pagamento può avvenire in massimo 54 rate, suddivise tra il 2026 e il 2035 (come indicato, la prima scadenza è il 31 luglio 2026).

Il perfezionamento

La decadenza della rottamazione-quinquies avviene in caso di **omesso o insufficiente pagamento**:

- dell'unica rata scadente il 31 luglio 2026;
- di due rate anche non consecutive del piano (il mancato pagamento della **prima rata** non dovrebbe quindi causare alcuna decadenza);
- dell'ultima rata del piano.

Rateizzazione delle plusvalenze da beni strumentali

Inerentemente i beni strumentali, è possibile che sorga una plusvalenza fiscalmente tassabile dall'uscita del bene dall'azienda. Può essere il caso di una cessione a titolo oneroso, risarcimento assicurativo per danni o perdita o per l'assegnazione del bene ad uno dei soci.

Queste casistiche sono definite dall'articolo 86 del TUIR, l'articolo prevedeva oltretutto che tale plusvalenza tassabile fosse possibile ripartirla in più anni (fino a 5) ma, con la nuova Legge Finanziaria 2026, questo non è più possibile.

La plusvalenza da beni strumentali sarà quindi imputata all'anno della cessione nella sua interezza. Gli investimenti non soggetti al regime del *participation exemption* (PEX) verranno a loro volta esclusi dal meccanismo della rateizzazione, che quindi rimane esclusivamente per le cessioni di aziende e rami d'azienda detenuti oltre 3 anni.

Affrancamento straordinario riserve in sospensione

È confermata la riproposizione dell'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta a fronte di un'aliquota sostitutiva del 10% (rateizzata in 4 rate annuali da versare entro il termine di versamento delle imposte sui redditi).

Qualora si fosse aderito all'affrancamento delle riserve al 31 dicembre 2024, solo l'ammontare residuo potrà essere affrancato.

Revisione tassazione dividendi societari

Le nuove disposizioni hanno interessato non solo la tassazione dei dividendi ma anche le plusvalenze su partecipazioni.

Società di persone

Le plusvalenze su partecipazioni sono esenti da tassazione nella misura del 41,86% se:

- rispettano i requisiti PEX;
- sono riferite a quote non rappresentati oltre il 5% del controllo sull'azienda ovvero di valore fiscale inferiore a 500.000 euro.

Mentre i dividendi devono rispettare una delle due seguenti condizioni:

- essere riferiti a quote rappresentati oltre il 5% del controllo sull'azienda ovvero di valore fiscale superiore a 500.000 euro;
- essere riferiti a strumenti finanziari simili ad azioni o contratti di associazione in partecipazione con accordi di capitale aventi valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Società di capitali

Sono ora esenti da tassazione nella misura del 95% i dividendi e le plusvalenze che rispettano le seguenti condizioni:

- fare riferimento a partecipazioni PEX (solo per le plusvalenze);
- la partecipazione rappresenta almeno il 5% della società controllata ovvero ha valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
- Derivare da contratti di associazione in partecipazione con apporto capitale/misto di valore non inferiore a 500.000 euro (solo per i dividendi).

Dividendi a società non residenti

Sugli utili che le società italiane distribuiscono a società non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta del 1,20%.

Le società destinatarie degli utili devono essere:

- Soggette alle imposte sui redditi di impresa in uno stato UE/SEE e ivi residenti;
- Detenere oltre il 5% della proprietà della società italiana ovvero una partecipazione (o contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitali) avente un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le novità introdotte sono applicabili:

- alle distribuzioni dell'utile di esercizio, riserve o fondi **deliberate** a decorrere del 1° gennaio 2026;
- alle plusvalenze su partecipazioni o titolo acquistati a decorrere del 1° gennaio 2026;
- ai proventi derivati da contratti di associazione in partecipazione sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Si considerano ceduti per primi le partecipazioni e strumenti simili acquisiti e i contratti sottoscritti in **data meno recente** (criterio FIFO del First In-First Out).

Misure di contrasto in materia di IVA

Definita "Liquidazione IVA in caso di dichiarazioni omesse", il nuovo meccanismo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 consente all'Agenzia delle Entrate di liquidare l'imposta dovuta da un esercente che non abbia presentato nei tempi la dichiarazione IVA. Il dovuto è determinato sulla base:

- delle fatture emesse e ricevute;
- dei corrispettivi telematici trasmessi;
- dei dati desumibili dalle comunicazioni LIPE.

Mediante questo processo **non è considerato il credito** risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo precedente a quello oggetto di liquidazione e, all'importo calcolato dall'AdE, è applicabile la sanzione del 120% (minimo 250 euro). È espressamente inibita l'applicazione del comma 1-bis art.5 D.Lgs. n. 471/97 secondo il quale presentare la dichiarazione omessa oltre 90 ed entro il termine dell'accertamento riduce al 75% la sanzione.

Invece, se il contribuente provvede a versare le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della liquidazione, la sanzione è ridotta a un terzo. Per il versamento delle somme dovute non è possibile usare in compensazione i crediti a disposizione.

Deducibilità contributi previdenza integrativa

A decorrere dal 2026, i contributi versati dai lavoratori, datori di lavoro e committenti alle forme di previdenza complementare sono deducibili per un importo **non superiore a 5.300 euro** (in precedenza 5.164,57 euro).

Rivalutazione costi da partecipazioni

A decorrere dal 1 gennaio 2026, l'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei costi d'acquisto di partecipazioni detenute da persone fisiche, società semplici e associazioni professionali passa dal 18% al 21%.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti
